

Indirizzi operativi per le definizioni delle tipologie progettuali elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, Punto 1, lettera b: forestazione e deforestazione



CReIAMO PA

Per un cambiamento sostenibile

Titolo	Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006
Autore	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CREIAMO PA - Linea di intervento LQS1
Oggetto	Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006
Argomenti	Valutazione di Impatto Ambientale
Parole chiave	Bosco, forestazione, valutazione di impatto ambientale
Thesaurus	GEMET - Themes, versione 4.1.3, 28 Gennaio 2019
Descrizione	Interpretazione delle definizioni delle tipologie progettuali elencate al Punto 1. Agricoltura, lettere b) dell'Allegato IV alla Parte Seconda D.Lgs.152/2006: <i>"Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari"</i>
Responsabile pubblicazione	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CREIAMO PA - Linea di intervento LQS1
Contributi	MIPAAF, Regioni, Province Autonome
Data stesura	Dicembre 2020
Date aggiornamento	
Versione	1
Tipo	Documento testuale
Formato dei dati	PDF
Nome e versione del software	Adobe Acrobat
Identificatore	-
Origine	-
Lingua dei dati	ITA
Riferimenti/Relazioni	-
Commenti	-
Copertura	-
Diritti	Accesso libero
Dimensione	
Lingua del metadato	ITA
Responsabile del metadato	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CREIAMO PA - Linea di intervento LQS1

SI RINGRAZIANO PER I CONTRIBUTI FORNITI:

- Regione Campania: Direzione Generale 501700 - Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Staff Tecnico Amministrativo 501792 - Valutazioni Ambientali; Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – UOD 500704 – Ufficio centrale Foreste e Caccia
- Regione Lazio: Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione Impatto Ambientale
- Regione Lombardia: Direzione Generale Ambiente e Clima U.O. Valutazioni e autorizzazioni ambientali
- Regione Marche: Servizio tutela, gestione e assetto del territorio – P.F. Valutazioni Ambientali e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica - Servizio Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa; Servizio Politiche Agroalimentari
- Regione Piemonte: Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate; Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Foreste
- Provincia Autonoma di Trento: Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente - Settore qualità ambientale - U.O. per le Valutazioni Ambientali
- Regione Toscana: Direzione Ambiente ed Energia - Settore VIA-VAS - opere pubbliche di interesse strategico regionale
- Regione Umbria: Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali - Sezione Valutazione Impatto Ambientale
- Regione Autonoma Valle d'Aosta: Assessorato dell'Ambiente, Risorse naturali e Corpo Forestale – Dipartimento Ambiente - Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria; Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile – Dipartimento Ambiente – Struttura sostenibilità e valutazioni ambientale
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

INDICE

PREFAZIONE	5
ACRONIMI E DEFINIZIONI	6
1. INTRODUZIONE.....	7
1.1. FINALITÀ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO	7
1.2. METODOLOGIA, STRUMENTI DEL DOCUMENTO.....	8
2. INIZIALE FORESTAZIONE DI UNA SUPERFICIE SUPERIORE A 20 ETTARI; DEFORESTAZIONE ALLO SCOPO DI CONVERSIONE DI ALTRI USI DEL SUOLO DI UNA SUPERFICIE SUPERIORE A 5 ETTARI	10
2.1. ANALISI DELLA NORMATIVA E DEGLI INDIRIZZI EUROPEI.....	10
2.2. ANALISI DELLA NORMATIVA E DEGLI INDIRIZZI NAZIONALI	10
2.3. ANALISI DELLA NORMATIVA, DEGLI INDIRIZZI E DELLE PRASSI OPERATIVE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME	24
2.4. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI VIA	27

ALLEGATO 1 - QUADRO DI SINTESI DELLE NORME DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI FORESTAZIONE (AGGIORNATO A NOVEMBRE 2020)

Prefazione

Il presente documento è stato predisposto nell'ambito delle attività della Linea di intervento LQS1 del Progetto CReIAMO PA dedicata alle Valutazioni Ambientali, VAS e VIA, sotto il coordinamento della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del MATTM, ed è finalizzato a definire con maggior dettaglio alcune tipologie progettuali elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e, conseguentemente, ad individuare il campo di applicazione della disciplina di VIA, limitando possibili incertezze e discrezionalità.

Il documento è basato sull'analisi della documentazione giuridica e tecnica di livello europeo, nazionale e regionale e sui fondamentali contributi forniti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dalle Regioni e dalle Province Autonome.

La possibilità di disporre di strumenti di supporto alle attività delle autorità competenti in materia di VIA e dei proponenti rappresenta un'importante opportunità per garantire un'omogenea e corretta applicazione della disciplina di VIA sul territorio nazionale: tale obiettivo è perseguito dal Progetto CReIAMO PA attraverso la pubblicazione di documenti di indirizzo che, sebbene non vincolanti, possono fornire indicazioni operative per orientare le attività dei diversi soggetti coinvolti nei procedimenti di VIA.

Dott. Oliviero Montanaro
Direttore Generale della Direzione Generale per la
crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare

Acronimi e definizioni

Autorità competente	La pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti.
Direttiva VIA	Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Documento di indirizzo della Commissione europea	Documento della DG Ambiente della Commissione europea sull'interpretazione delle definizioni delle categorie progettuali contenute negli allegati I e II della direttiva VIA " <i>Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive</i> , 2015
DG CRESS	Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
MATM	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
MIPAAF	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
MIBACT	Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Progetto CReIAMO PA	Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA – PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020
UTS	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CReIAMO PA - Linea di intervento LQS1

1. Introduzione

1.1. Finalità e struttura del documento

Il presente documento analizza la definizione della tipologia progettuale elencata al Punto Punto 1. Agricoltura, lettere b) dell'Allegato IV alla Parte Seconda D.Lgs.152/2006, come di seguito riportata:

- *iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari*

Il documento rappresenta il frutto della collaborazione tecnica tra l'UTS e gli stakeholder (Regioni e Province Autonome ed Enti) nell'ambito delle attività del Progetto CReAMO PA e, pur non assumendo carattere vincolante, si prefigge di fornire criteri ed indirizzi per le Autorità Competenti e per i proponenti per una corretta interpretazione delle definizioni delle tipologie progettuali e definire il campo di applicazione della disciplina di VIA.

Col presente documento, si vuole dare seguito a un lavoro già avviato nell'ambito delle definizioni delle tipologie progettuali riportate negli Allegati alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, infatti un primo documento sul tema è stato già redatto a Maggio 2019 in riferimento alle tipologie progettuali elencate al Punto 7. Progetti di infrastrutture, lettere n) ed o) dell'Allegato IV alla Parte Seconda D.Lgs.152/2006.

La proposta di effettuare specifici approfondimenti sulle definizioni di alcune tipologie progettuali elencate negli Allegati III e IV Parte Seconda D.Lgs.152/2006 (progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome), è stata avanzata dall' UTS nel corso della riunione del Tavolo Tecnico VIA con le Regioni e le Province Autonome, tenutasi a Roma il giorno 25 maggio 2018, in cui sono emerse criticità applicative per alcune tipologie progettuali (in particolare quelle elencate nell'All. IV Parte Seconda D.Lgs.152/2006). Nel caso specifico, inoltre, l'esigenza di meglio definire la tipologia progettuale oggetto del presente documento, nasce da quesiti e richieste di chiarimenti avanzati dall' Ufficio Legislativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo (MIPAAF) per definire il campo di applicazione della disciplina di VIA ai progetti che comportino la messa a dimora di alberi, la creazione di nuovi boschi, l'eliminazione di foreste con trasformazione in altra destinazione permanente d'uso del suolo e per coordinare temi, definizioni e prescrizioni ai contenuti del D.Lgs. 34/2018 ed ai suoi decreti attuativi, in corso di elaborazione. Ciò deriva dal fatto che questa tipologia progettuale riporta alcune terminologie non chiaramente definite, né nella direttiva VIA né nella normativa nazionale, e che sono funzionali a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione attiva del patrimonio forestale, oltre che a garantire un efficace coordinamento nell'attuazione delle normative nazionali e regionali inerenti la materia forestale.

Si è reso quindi necessario un approfondimento, sotto il profilo interpretativo, della nozione giuridica di bosco e del campo di applicazione della disciplina di VIA, nel rispetto delle competenze sia dello Stato sia delle Regioni.

Nel Capitolo 1 viene descritta la metodolgia e gli strumenti adottati per la predisposizione del presente documento.

Il successivo Capitolo 2 è dedicato alla interpretazione della definizione della tipologia progettuale in questione, sulla base di un'analisi della pertinente normativa di VIA, condotta ai diversi livelli (europeo, nazionale, regionale) e della giurisprudenza in materia di forestazione.

L'ultimo paragrafo del Capitolo 2 riporta una proposta di possibili criteri per una corretta definizione del campo di applicazione della disciplina di VIA per tale tipologia progettuale, scaturita dalle suddette analisi e dal confronto tecnico con le Regioni e Province Autonome.

1.2. Metodologia, strumenti del documento

La *roadmap* per la predisposizione del documento ha visto le seguenti tappe principali:

- Il **7 novembre 2019** è stata avviata un'attività ricognitiva che ha coinvolto tutte le Regioni e le Province Autonome attraverso la trasmissione di uno schema per l'acquisizione di informazioni, riportato in Tabella 1.

Tabella 1 - Schema per l'acquisizione di informazioni dalle Regioni/Province Autonome

REGIONE PROVINCIA AUTONOMA	Normativa VIA	Normativa settoriale	Prassi operative	Indicazioni/ proposte	QUESITO 1 Nella definizione di "bosco" rientrano anche gli impianti di arboricoltura da legno?		QUESITO 2 La domanda al sostegno (FESR-PSR) per gli impianti di arboricoltura da legno deve essere preceduta da una verifica a VIA?	
	<i>Disciplina regionale VIA</i>	<i>Disciplina regionale settoriale</i>	<i>Prassi operative (applicazione e/o esclusione VIA) adottate per specifici interventi</i>	<i>Indicazioni e proposte per definire il campo di applicazione della disciplina di VIA per la specifica tipologia progettuale</i>	SI	NO	SI	NO

- I contributi forniti dalle Regioni e Province Autonome sono stati integrati da parte dell'UTS da una ricognizione di atti normativi e tecnici (linee guida, Regolamenti, Determinazioni,..ecc.) di livello nazionale e regionale e da confronti diretti con i funzionari degli uffici regionali competenti sia in materia di VIA, sia in materia di forestazione.
- E' stata inoltre svolta una ricognizione della giurisprudenza nazionale, da cui sono derivati elementi utili e pertinenti, che sono stati considerati per la predisposizione del presente documento.
- Il **16 giugno 2020** si è svolto in modalità videoconferenza un Incontro tecnico sul tema della interpretazione delle definizioni della tipologia progettuale dell'Allegato IV, parte seconda, D.Lgs 152/2006: punto 1, lettera b), che ha rappresentato un ulteriore momento di confronto diretto con alcune Regioni, Province Autonome, con l'approfondimento tecnico sulle criticità applicative emerse dalle esperienze regionali, anche in coordinamento con i vari strumenti di pianificazione forestale e di Sviluppo Rurale.
- Sulla base dei vari contributi forniti dalle Regioni e Province Autonome e degli approfondimenti effettuati dall'UTS di Progetto è stata predisposta la bozza del documento di indirizzo.
- Il **2 Dicembre 2020** la bozza del presente documento è stata trasmessa alle Regioni ed alle Province Autonome, propedeutica alla discussione e al confronto nell'ambito dell'Incontro Tecnico del 10 Dicembre 2020.
- Il **10 Dicembre 2020** nel corso dell'Incontro Tecnico con le Regioni e le Province Autonome, svoltosi in modalità di videoconferenza, la bozza del documento è stata discussa per un confronto e una condivisione, al fine della predisposizione del documento definitivo.

- Dall'11 al 21 Dicembre 2020 sono pervenuti contributi e osservazioni da parte delle Regioni Lazio, Marche e Piemonte.

Come per il precedente documento redatto, oltre alle informazioni ed alla documentazione sopra indicata è stato preso a riferimento il documento di indirizzo della DG Ambiente della Commissione europea sull'interpretazione delle definizioni delle categorie progettuali contenute negli allegati I e II della direttiva VIA "[Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive](#)" pubblicato successivamente all'adozione della nuova direttiva VIA 2014/52/UE con l'obiettivo di supportare le competenti autorità nazionali e gli stakeholder nella determinazione del campo di applicazione della direttiva VIA in relazione alle possibili incertezze che possono scaturire dalla semplice lettura delle definizioni contenute negli allegati alla direttiva.

2. Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari

2.1. Analisi della normativa e degli indirizzi europei

Direttiva 2014/52/UE – All. II, punto 1, lettera d): *Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo*

Il documento della Commissione europea sull'interpretazione delle definizioni delle categorie progettuali contenute negli allegati I e II della direttiva VIA, contiene alcune indicazioni per l'interpretazione della tipologia progettuale, non sufficienti però per una chiara e completa individuazione del campo di applicazione della disciplina stessa.

In sintesi, nel documento sono riportate le seguenti considerazioni:

- il termine "conversione" si riferisce a qualsiasi conversione, ovvero tipo di modifica, dell'uso del suolo; dalla formulazione si evince inoltre che la finalità della "conversione" è da riferirsi sia ai primi rimboschimenti che al disboscamento;
- le soglie per questa categoria di progetto possono differire per i diversi Stati Membri (in ragione dei diversi effetti ambientali le soglie introdotte dagli Stati Membri sono diversificate);
- possono essere introdotti ulteriori criteri che innescano lo screening, come la sensibilità della zona o il tipo di specie arboree;
- la modifica dell'uso del suolo non rappresenta di per sé un progetto nell'ambito della definizione della direttiva VIA, dal momento che un progetto implica la realizzazione di un qualche tipo di opere o di interventi.

2.2. Analisi della normativa e degli indirizzi nazionali

D.Lgs. 152/2006 All. IV alla Parte Seconda, punto 1, lettera b): *Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari*

La definizione riportata al punto 1, lettera d) dell'Allegato II della direttiva VIA è stata trasposta al punto 1, lettera b) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 come di seguito riportato (Tabella 2).

Tabella 2 - Trasposizione nella normativa nazionale dell'Allegato II, punto 1, lettera d) della Direttiva VIA.

Direttiva 2014/52/UE – All. II, 1.d)	D.Lgs. 152/2006 All. IV, punto 1, lett.b)
<i>Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo</i>	<i>Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari</i>

Dal confronto emerge che il legislatore nazionale, nella trasposizione della direttiva VIA nella normativa nazionale:

- distingue nettamente le due tipologie progettuali (iniziale forestazione e deforestazione);
- associa la conversione di altri usi del suolo solo alla deforestazione (mentre nella direttiva VIA è associata ad entrambe le tipologie);
- introduce delle soglie dimensionali diversificate per la “forestazione” (20 ettari) e per la “deforestazione” (5 ettari) al di sopra delle quali è obbligatorio l’assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal D.M. 30 marzo 2015 (art. 6, comma 6, lettera d), D.Lgs. 152/2006), ovvero alla procedura di VIA (PAUR ai sensi dell’art. 27-bis, D.Lgs. 152/2006) qualora i nuovi interventi ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 o ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000 (art. 6, comma 7, lettera b), D.Lgs. 152/2006).

In riferimento al criterio del “Cumulo con altri progetti” richiamato al punto 4.1 del DM 52/2015, si fa presente che l'ambito territoriale, entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali, può essere definito dalle autorità regionali e provinciali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, facendone richiesta al MATTM, motivando le diverse scelte operate.

Diversamente, l'ambito territoriale resta quello definito con le modalità previste al punto 4.1 del medesimo Decreto.

Con le stesse modalità, ove ritenuto necessario, in base alle specifiche situazioni territoriali, le autorità regionali e provinciali competenti possono altresì declinare la definizione e individuazione delle aree sensibili di cui al paragrafo 4.3 del medesimo Decreto.

1) In riferimento alle due tipologie progettuali (iniziale forestazione e deforestazione), si evidenziano alcuni aspetti che necessitano di chiarimenti sotto il profilo interpretativo, e precisamente su:

- a) *definizione del termine di «forestazione»*, e, in particolare, se l’arboricoltura (da legno e/o da frutto) deve intendersi ricompresa nel termine forestazione,
- b) *definizione dell’aggettivo “iniziale”*,
- c) *definizione del termine di “deforestazione”*.

Nel merito, indicazioni di rilievo vengono fornite sia dalla normativa nazionale (D.Lgs. 34/2018, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), che ha provveduto ad enunciare alcune utili definizioni, che da note formali di chiarimento intercorse tra la Direzione Generale Foreste del MIPAAF e la ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, come di seguito riportato nel dettaglio.

D.Lgs. del 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» (T.U. Foreste).

Il 5 maggio del 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, “*Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali*” (T.U. Foreste), pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 92 del 20 aprile 2018, che definisce gli indirizzi normativi unitari e il coordinamento di settore per le Regioni e i Ministeri competenti in materia di selvicoltura e filiere forestali. Ciò in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale.

Il DL 14 ottobre 2019, n. 111 (in G.U. 14/10/2019, n.241), convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141 (in G.U. 13/12/2019, n. 292), ha successivamente introdotto nuove

disposizioni (con l'art. 4, commi 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies), ad integrazione degli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 34/2018.

Contestualmente il T.U. Foreste ha abrogato il D.Lgs. del 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del settore forestale*", norma che era stata recepita da tutte le Regioni e Province Autonome con l'emanazione di propri atti normativi.

Le due succitate norme (D.Lgs. 227/2001 e D.Lgs. 34/2018) sono state messe a confronto sotto il profilo della definizione giuridica di bosco (Tabella 3), per meglio comprendere quali modifiche sono state apportate, anche al fine di poter indirizzare le Regioni e le Province Autonome che non hanno ancora recepito il nuovo T.U. Foreste, per una corretta applicazione della disciplina di VIA in riferimento alla tipologia progettuale di cui al punto 1.b) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 3 – Confronto delle norme statali in materia di forestazione

<i>Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari</i>		
RIFERIMENTO NORMATIVO STATALE	D. Lgs. 18.5.2001, n. 227 «Orientamento e modernizzazione del settore forestale» (modificato dal D. L. 5/2012, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35) ABROGATO	D. Lgs. 3.4.2018 n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»
DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	<p><u>Art. 2 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno</u> 1 “Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati” [...] </p> <p>3. Sono assimilati a bosco:</p> <p>a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;</p> <p>b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;</p> <p>c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco <i>non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati</i>. [...]</p> <p>6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea [...] Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufoie coltivate.</p>	<p><u>Art. 3 - Definizioni</u> 1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 2. [...] </p> <p>n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che e' liberamente reversibile al termine del ciclo colturale; [...]</p> <p>3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.</p> <p>4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purchè non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.</p> <p><u>Art. 4 - Aree assimilate a bosco</u> 1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:</p> <p>a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del MIBAC per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco</p> <p>b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;</p> <p>c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli</p>

		<p>obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;</p> <p>d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;</p> <p>e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;</p> <p>f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi</p> <p>2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759, non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali.</p>
<p>DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO</p>	<p><u>Art. 2 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno</u> [...]</p> <p>5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale</p> <p>6. [...] ...esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.</p>	<p><u>Art. 5 - Aree escluse dalla definizione di bosco</u></p> <p>Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:</p> <p>a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;</p> <p>b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufole coltivate di origine artificiale, i nocciolieti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;</p> <p>c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;</p> <p>d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014</p> <p>2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:</p> <p>a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da</p>

		<p>processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;</p> <p>b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p>c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età'.</p> <p>3. Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.</p>
--	--	---

Il T.U. Foreste prevede inoltre la definizione di ulteriori indirizzi sui temi prioritari, per meglio regolamentare il settore forestale nazionale e regionale, attraverso l’emanazione di nove specifici Decreti Ministeriali attuativi concertati tra i Ministeri competenti e le Regioni riportati nella seguente (Tabella 4).

Tabella 4 – Decreti Ministeriali attuativi previsti dal D.Lgs. 34/2018

D.Lgs 34/2018	TEMA	DECRETO	STATO
Art. 6, comma 1	Strategia forestale nazionale	Decreto MIPAAF (di concerto con MIBACT, MATTM, MISE)	Consultazione conclusa 29.05.2020
Art. 6, comma 7	Piani forestali	Decreto MIPAAF, (di concerto con MIBACT, MATTM)	
Art. 7, comma 11	Aree abbandonate e neoformazione	Decreto MIPAAF (di concerto con MIBACT, MATTM)	
Art. 7, comma 12	Linee guida di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela	Decreto MIPAAF,(di concerto con MIBACT, MATTM)	
Art. 8, comma 8	Esonero dagli interventi compensativi della trasformazione del bosco	Decreto MIPAAF	DM 9219119 del 07.10.2020
Art. 9, comma 2	Viabilità forestale e gestione del bosco	Decreto MIPAAF,(di concerto con MIBACT, MATTM)	
Art. 10, comma 6	Equiparazione imprenditori agricoli	Decreto MIPAAF	
Art. 10, comma 8.a)	Albi regionali	Decreto MIPAAF	DM 4470 del 29.04.2020
Art. 10, comma 8.b)	Formazione	Decreto MIPAAF	DM 4472 del 29.04.2020

Di seguito vengono approfondite singolarmente, per punti, le definizioni sopra riportate.

1a) Il dettato normativo del T.U. Foreste riporta, tra le definizioni elencate all’art. 3 (rubricato “Definizioni”), quelle di “bosco” e di “arboricoltura da legno”.

Una prima indicazione è che “i termini bosco, foresta e selva sono equiparati” (art. 3, comma 1), ribadendo quanto già enunciato nel D.Lgs. n. 227/2001.

Al successivo comma 3 viene fornita una definizione di bosco, prescrivendo i medesimi parametri dimensionali e di copertura arborea indicati dal D.Lgs. n. 227/2001.

Sull’estensione del bosco, la **Corte di Cassazione con Sentenza n. 28928 del 20 luglio 2011**, sottolinea che la norma considera tutte le aree limitrofe a quella interessata dall’opera, non solo quest’ultima, per evitare di realizzare senza autorizzazione modifiche di territori con estensione inferiore a 2.000 metri quadrati, ma limitrofi ad aree omogenee aventi copertura boschiva:

«Ed infatti, all’evidente fine di evitare deturpamenti “a macchia” di aree boschive la nozione di territorio deve intendersi in senso normativo e non naturalistico proprio perché è finalizzata ad individuare le zone che, per loro caratteristiche, debbono essere sottoposte a vincolo paesaggistico, la disposizione normativa “prende in considerazione le caratteristiche di tutte le aree omogenee limitrofe a quelle interessate dalle opere, e non solo queste ultime, giacché in tal caso si potrebbero realizzare senza autorizzazione, interventi di modifica di territori aventi estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati, ancorché limitrofi a più ampie aree omogenee ed aventi copertura boschiva».

La definizione di bosco prevede quindi una componente naturalistica qualitativa, e (solo) tra esse anche una componente dalle caratteristiche dimensionali.

Nella Sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.11.2013, n. 5452** si riporta che:

«La definizione normativa generale (ed ormai unitaria) di “bosco” presenta, quindi, prima ancora che una componente dimensionale, una componente naturalistica qualitativa costituita da: 1. “vegetazione forestale” (arborea e/o arbustiva); 2. “i castagneti”; 3. “le sugherete”; 4. “la macchia mediterranea”; onde, non ogni formazione vegetazionale arborea e/o arbustiva può condurre al riconoscimento di un’“area boscata” ma solo quelle formazioni normativamente specificate ed appena elencate e (solo) tra esse quelle dalle caratteristiche dimensionali normativamente definite».

Alla suddetta definizione di bosco sono state introdotte, ancora una volta, delle norme di salvaguardia, indicando, all’art. 4, comma 1, le “Aree assimilate a bosco”. L’articolo in esame riprende in parte le definizioni contenute all’articolo 2 del D.Lgs. n. 227/2001, e ne introduce di nuove anche alla luce dell’adeguamento al mutato contesto ordinamentale europeo ed internazionale.

Si deve evidenziare che nel parere del Consiglio di Stato (Sez. Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2017, n. 00088/2018 del 05/01/2018), acquisito nell’ambito della procedura di adozione del T.U. Foreste, era stato suggerito di chiarire le definizioni di: *“formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione”*, come indicate all’articolo 4, comma 1.

In sede di Conferenza unificata, ed in base a quanto contenuto nel parere delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, non si è ritenuto accogliere tale osservazione «perché il testo fa espresso riferimento a quanto contenuto nelle definizioni già vigenti nelle leggi regionali o in altri strumenti adottati in sede locale. In particolare, l’espressione *“formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, consociazione ed evoluzione”* non richiede una definizione comune, perché lo stesso comma, dopo la parola *“mediterranea”* fa espresso rinvio alle definizioni delle singole leggi regionali, oppure ai piani paesaggistici, ove vigenti, elaborati a scala regionale, ed anche alle eventuali definizioni contenute negli accordi di collaborazione tra regioni e strutture periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del paesaggio, che si ritiene indispensabile confermare nella loro validità».

Sul tema della *“vegetazione forestale arborea”* (richiamata all’art. 3, comma 3, D.Lgs. 34/2018), si era già espresso il **Consiglio di Stato** con la **Sentenza n. 1851 del 29/03/2013**, in cui veniva osservato che questa terminologia comprende ulteriori requisiti qualitativi:

«Per riconoscere, ai fini dell’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (che richiama l’art. 2, cc. 2 e 6 d.lgs. n. 227/2001), la presenza di un bosco occorre un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da “vegetazione forestale arborea” e – tendenzialmente almeno – da arbusti, sottobosco ed erbe.

*Questa copertura, per rispondere ai detti caratteri, **deve costituire un sistema vivente complesso (non perciò caratterizzato da una monocoltura artificiale), di apparenza non artefatta. Deve inoltre essere tendenzialmente permanente: perciò non solo non destinato all’espianto o alla produzione agricola, ma anche, in virtù del dato naturale, mediamente presumibile come capace di autorigenerarsi perché dotato di risorse tali da consentirne il rinnovamento spontaneo** caratteristica che la norma regionale richiamata contiene nell’ampio concetto di “densità piena”, dove la “pienezza” della massa boschiva sta non solo a significare il livello di copertura del suolo, ma anche ad evocare la naturale capacità di rigenerazione o rinnovazione.*

Il bosco è un complesso organismo vivente, nel quale le nuove risorse sono in grado di sostituire spontaneamente quelle in via di esaurimento. Non è quindi sufficiente la presenza di piante, quand’anche numerose, ma non strutturate fino a sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi ... »

Inoltre questo aspetto viene in parte richiamato dalla **Corte di Cassazione nella Sentenza 32807/2013**, che fornisce una nozione «onnicomprensiva» di bosco o territorio boschivo, da doversi intendere in senso normativo e non naturalistico; infatti il senso normativo è un concetto estensivo che include anche la macchia mediterranea, qualora comprenda alberi di medio fusto o essenze arbustive ad elevato sviluppo (macchia alta) o, in un'accezione ancora più estensiva, anche la macchia mediterranea caratterizzata dall'assenza di alberi d'alto fusto (Cass. sez. III, 15/12/2004 n. 48118; Cass. sez. III, 16/11/2006-23/01/2007 n. 1874; Cass. sez. III, 20/07/2011 n. 28928).

La definizione di bosco e di aree assimilate a bosco, di cui all' art. 3 e 4 del T.U. Foreste, si applica anche ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi per l'applicazione delle tutele in materia paesaggistica disposte dall'articolo 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004, mentre non si applica ai boschi di sughera (di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759).

La giurisprudenza, in merito alla natura di zona boscata, ha voluto inoltre affermare che essa è determinata dalla presenza effettiva di bosco, indipendentemente dal dato che la zona sia inclusa in specifici elenchi ovvero individuata nella cartografia regionale (**Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 17060/2006**).

Si deve inoltre far presente che, tra le definizioni giuridiche elencate nell'art. 3 del T.U. Foreste, vi sono le seguenti ulteriori definizioni aggettivate di bosco, per quanto esse risultino rilevanti soprattutto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC):

- comma 2, lett. r): bosco di protezione diretta: superficie boscata che, per la propria speciale ubicazione, svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
- comma 2, lett. m): bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo, con superficie erbacea non predominante;
- comma 2, lett. s-bis): bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee (introdotta con l'art. 4, comma 4-quater del DL 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141).

Il T.U. Foreste, all'art. 5, fornisce anche la definizione delle *“Aree escluse dalla definizione di bosco”* (cfr. Tabella 3).

Anche in questo caso l'articolo in esame riprende in parte le definizioni contenute all'articolo 2 del D.Lgs. n. 227/2001, e ne introduce di nuove sempre alla luce dell'adeguamento al mutato contesto ordinamentale europeo ed internazionale.

Viene così altresì chiarito al comma 1, lettera b) del citato articolo 5, che l'arboricoltura da legno non è ricompresa nel termine forestazione. La sua definizione viene richiamata all'articolo 3, comma 2, lettera n), già riportata nella Tabella 3.

Nello stesso articolo, al comma 2, viene introdotta una innovazione significativa, definendo anche ciò che non è considerato bosco esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici nonché l'edificazione di nuove costruzioni.

L'esclusione dalla definizione di bosco delle formazioni, superfici e manufatti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, ha inizio dall'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e

recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti e termina al cessare delle medesime attività.

1b) Per quanto riguarda il termine **“iniziale”**, riportato nella definizione della tipologia progettuale in esame ed alle relazioni con la disciplina di cui al T.U. Foreste, è stata fatta chiarezza nell’ambito di uno scambio di note ufficiali intercorso tra gli uffici legislativi e le competenti Direzioni del MIPAAF e del MATTM, in cui vengono forniti chiarimenti interpretativi utili per la corretta individuazione del campo di applicazione della disciplina di VIA.

Si riportano di seguito alcuni stralci delle note:

- Nota AOOGAB prot. 1240 del 4.2.2019 - “Richiesta di chiarimenti in merito al termine «iniziale forestazione» di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte 11, Allegato IV, punto 1 “Agricoltura”, lettera b)” con cui l’Ufficio Legislativo del MIPAAF richiedeva un parere all’Ufficio Legislativo del MATTM in merito alla definizione di cui al punto 1 lettera b) Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e all’ambito di applicazione della disciplina di VIA:

«L’Allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, nell’individuare i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VA), elenca al punto 1 “Agricoltura”, lettera b), “l’iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ha”.

Tale locuzione, tuttavia, appare foriera di dubbi applicativi.

In particolare, il termine “forestazione” non trova chiara definizione in alcuna altra norma né, tanto meno, in trattati di selvicoltura ed arboricoltura da reddito. Appare tuttavia chiaro che l’espressione in questione debba intendersi come impianto di un bosco su un terreno nudo di vegetazione legnosa.

Tale interpretazione sembra trovare conferma nella direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (che abroga e sostituisce la direttiva del Consiglio 27 giugno 1985), la quale usa, all’Allegato II, punto 1, lettera d), in collegamento con l’articolo 4, paragrafo 2, il termine “[...] rimboschimenti [...]”.

Ne consegue che, ad esempio, non è riconducibile al termine forestazione l’arboricoltura da reddito che, per definizione, non è diretta alla creazione di un bosco e rientra, pertanto, nelle “aree escluse dalla definizione di bosco” ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2011, recante “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.

*Così definiti i confini dell’espressione forestazione, è necessario tuttavia chiarire i dubbi interpretativi che derivano dall’utilizzo dell’aggettivo **“iniziale”**. In particolare, il problema si pone con riferimento a quegli eventi alluvionali che, come accaduto di recente con la tempesta c.d. “VAIA”, hanno devastato alcune foreste provocato l’abbattimento di 6-8 milioni di metri cubi di legname.*

Si pone, qui, l’esigenza di ripristinare lo status quo ante mettendo a dimora nuove piante autoctone che sostituiscano quelle andate distrutte.

In questo caso, ad avviso dello Scrivente, non sussiste la necessità di richiedere la sottoposizione del progetto a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VA), poiché nel caso di specie ed in tutti i casi consimili non si è in presenza di una “iniziale forestazione”, da intendersi come avvio per la prima volta a bosco di un terreno che “naturalmente” non era stato mai coperto da superfici boschive.

Solo in questo caso, ad avviso di chi scrive, ha senso richiedere la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale poiché, nella sostanza, si mira a mutare la destinazione “naturale” di un terreno.

Ove invece, come nel caso descritto, il terreno fosse già coperto da superfici boschive andate distrutte per cause naturali o antropiche, l’intervento di ripristino della situazione preesistente

mediante l'utilizzo di specie autoctone dovrebbe fuoriuscire dal concetto di "iniziale forestazione" e non dovrebbe essere sottoposto alla menzionata valutazione che avrebbe, a ben vedere, poco senso.

Si arriverebbe, altrimenti, al paradosso di penalizzare chi volesse (o dovesse) provvedere ad una meritoria opera di messa a dimora di piantine su suoli ex forestali, nudi o denudati che siano" ».

- Nota MATTM-DVA prot 5931 del 8.3.2019 in riscontro alla nota sopra riportata dell'Ufficio Legislativo del MIPAAF:

«[...] Il documento di indirizzo della DG Ambiente della Commissione europea sull'interpretazione delle definizioni delle categorie progettuali contenute negli allegati I e II della direttiva VIA "Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive", è stato pubblicato nel 2015, successivamente all'adozione della nuova direttiva VIA 2014/52/UE, con l'obiettivo di supportare le competenti autorità nazionali e gli stakeholder nella determinazione del campo di applicazione della direttiva VIA in relazione alle possibili incertezze che possono scaturire dalla semplice lettura delle definizioni contenute negli allegati alla direttiva. Il documento, di natura comunque non vincolante, fornisce utili informazioni basate essenzialmente sulle sentenze della Corte di Giustizia europea e su altre fonti (criteri adottati dagli Stati membri, definizioni fornite in altre direttive UE, altri pertinenti documenti di indirizzo). Il documento esamina tutti i progetti dell'allegato I (progetti sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale) alla direttiva VIA mentre non fornisce una disamina per tutti i progetti dell'allegato II (progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA) [...].

Con riferimento alla richiesta di valutazioni di cui all'oggetto, nel documento di indirizzo europeo, con riferimento alla lettera "(d) Initial afforestation and deforestation for the purposes of conversion to another type of land use" sono riportati i seguenti chiarimenti:

"Conversione" si riferisce a qualsiasi conversione dell'uso del territorio.

A causa dei loro diversi effetti sull'ambiente, le soglie introdotte dagli Stati membri variano spesso per questa categoria di progetti. [...]Potranno essere introdotti ulteriori criteri che innescano lo screening, come la sensibilità della zona o il tipo di specie arboree.

Il cambiamento dell'uso del suolo non è di per sé un progetto nel contesto della definizione della Direttiva VIA, dal momento che un progetto implica un qualche tipo di lavorazione o intervento.

Tanto si rappresenta, per quanto di competenza, in relazione al quesito posto.

Si coglie l'occasione per informare codesto Ufficio che, nell'ambito del Tavolo Tecnico VIA con le Regioni e le Province Autonome, si stanno effettuando specifici approfondimenti sulle definizioni di alcune tipologie progettuali elencate negli Allegati III e IV, Parte Seconda, del D.Lgs.152/2006 per la corretta individuazione del campo di applicazione della disciplina di VIA attraverso criteri omogenei e condivisi sul territorio nazionale.[...]

Si potrebbe dunque ipotizzare di porre all'attenzione del Tavolo l'individuazione di criteri omogenei per definire il campo di applicazione della disciplina di VIA alla tipologia di progetti d cui trattasi».

- Nota MIPAAF DG DIFOR prot. n. 621 del 29.3.2019 (acquisita al pot. MATTM-DVA n. 0008107 del 29.3.2019)

«L'occasione si ritiene propizia per l'individuazione di criteri omogenei per definire il campo di applicazione della disciplina di VIA ai progetti che comportino la messa a dimora di alberi, la creazione di nuovi boschi, l'eliminazione di foreste con trasformazione in altra destinazione permanente d'uso del suolo e per coordinare temi, definizioni e prescrizioni ai contenuti del D.Lgs. 34/2018 ed ai suoi decreti attuativi, in corso di elaborazione.

In particolare, si attira l'attenzione sull'utilizzo del termine "forestazione", che nell'attuale versione dell'Allegato IV, punto 1 "Agricoltura", lettera b) traduce in materia non tecnicamente valida il termine "forestry".

In realtà, il termine forestazione, impropriamente utilizzato in numerose norme in passato, spesso insieme all'altrettanto ingannevole "piantumazione" non contempla, ad esempio, le attività di arboricoltura da reddito, che non producono boschi come da definizione degli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 34/2018. Inoltre, abbinato al vocabolo "iniziale", il termine non può essere attribuito alle attività di creazione di boschi in aree che già li ospitavano, quali praticamente tutti i territori collinari e montani italiani.

L'attività di ripristino delle aree colpite nel Nord Est italiano dagli estesi schianti, ad esempio, deve essere classificata come "ripristino di aree boscate" e non certo come "forestazione", permanendo sulle aree anche completamente private di alberi il vincolo paesaggistico ex art. 142 D.Lgs. 42/2004».

1c) Quanto alla definizione di **"deforestazione"** o di "disboscamento", essa coincide con il concetto di "trasformazione del bosco", ossia l'eliminazione di un bosco esistente, finalizzata a modificare l'uso del suolo, come disciplinato dall'art. 8, comma 1 del T.U. Foreste (rubricato "Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative").

Il succitato articolo definisce quali sono gli interventi che costituiscono trasformazione del bosco: *«1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco».*

L' art. 7 del T.U. Foreste disciplina le attività di gestione forestale, che vengono così definite al comma 1:

«1. Sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c)¹ e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale».

È inoltre da rilevare che al comma 13 del medesimo articolo 7, si specifica che:

«13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c)², del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42».

¹ Art. 3, comma 2

«c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d);

d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma»

² Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica: D.Lgs. 42/2004, art. 149, comma 1, lettera c): per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), [i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o

A tal riguardo si deve evidenziare che il regime derogatorio speciale previsto dall'art. 149, comma 1, lett. c), del D.lgs. 42/2004, non sempre trova applicazione.

In una nota dell'Ufficio Legislativo del MIBACT (prot. 0025553 del 8.09.2016), in riscontro ad una richiesta della DG Belle arti e paesaggio, in cui si chiedeva conferma del proprio orientamento in merito alla non applicazione del suddetto regime derogatorio speciale per interventi di taglio colturale, da doversi effettuare in un complesso forestale vincolato non solo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 42/2004, ma anche con specifico provvedimento che ne aveva riconosciuto il notevole interesse pubblico, nel condividere quanto sopra rappresentato, richiamando anche l'orientamento del **Consiglio di Stato (sentenza n. 717 del 2015)**, e **dell'Avvocatura dello Stato di Cagliari (cs 183/2016)**, si legge:

«.. il regime derogatorio non si applica qualora sia stato introdotto un vincolo paesaggistico proprio per salvaguardare gli elementi costitutivi essenziali della tipicità di un certo e qualificato paesaggio.... Qualora il territorio boschivo sia tutelato anche con specifico provvedimento che ne riconosca il notevole interesse pubblico per ragioni di carattere paesaggistico-culturale, gli interventi forestali, già compatibili con la tutela dei caratteri morfologici tutelati per legge, richiedono la valutazione della loro compatibilità con lo specifico valore paesaggistico espressamente riconosciuto e tutelato nel provvedimento, mediante ricorso alla previa autorizzazione paesaggistica».

Tale concetto è stato ribadito anche di recente dal **Consiglio di Stato con Sentenza n. 1233 del 30/06/2020**), dove ha evidenziato che l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica non si applica per gli interventi che riguardando un bosco vincolato con apposito provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. n. 42 del 2004:

«... l'errore interpretativo che inficia la posizione regionale consiste nell'aver esteso ai boschi e foreste sottoposti a vincolo provvedimentale (articolo 136 del d.lgs. n. 42 del 2004, già legge 29 giugno 1939, n. 1497) il regime (meno severo) previsto per i boschi e le foreste sottoposti a vincolo ex lege [articolo 142, comma 1, lettera g) del predetto d.lgs. n. 42 del 2004, già legge 8 agosto 1985, n. 431]...

...Il combinato disposto delle sopra riportate lettere b) e c) dell'articolo 149 (d.lgs. n. 42 del 2004) dimostra in tutta evidenza che per la prima tipologia di boschi e foreste (vincolati con apposito provvedimento amministrativo) l'esclusione della necessaria autorizzazione paesaggistica preventiva prevista dalla lettera b) dell'articolo 149 per gli interventi "inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale" vale solo per gli interventi "minori", che non si traducano nel "taglio colturale, [nel]la forestazione, [nel]la riforestazione, [nel]le opere di bonifica, antincendio e di conservazione", i quali sono sottratti all'obbligo della previa autorizzazione paesaggistica solo ed esclusivamente quando siano "da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia" [articolo 149, lettera c)]. »

Gli interventi di trasformazione del bosco comportano una compensazione forestale, come previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del T.U. Foreste, quale contributo al mantenimento del capitale naturale nazionale, al paesaggio italiano ed al mantenimento della copertura forestale. Possono essere esclusi dall'obbligo di compensazione alcuni interventi indicati nelle "Linee guida per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero degli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco di cui ai commi 3 e 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n 34", approvate con DM MIPAAF 9219119 del 7 Ottobre 2020.

danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.3 e 4 el D.Lgs. 34/2018] purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia

Le Regioni, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, con proprio atto, possono disciplinare l'esenzione dall'obbligo di compensazione forestale, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del T.U. Foreste.

Dovranno essere le stesse Regioni, con proprio atto, ad indicare i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni dall'obbligo di compensazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 8.

2) Un altro aspetto da approfondire nella trasposizione della direttiva VIA nella normativa nazionale, come già accennato in premessa, riguarda la formulazione del punto 1.b) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, in merito al concetto di "conversione di altri usi del suolo"; sembrerebbe infatti che tale finalità venga associata alla sola attività di "deforestazione" e non anche all' "iniziale forestazione", come invece riportato nella direttiva VIA.

Tuttavia, anche se le due tipologie di intervento (iniziale forestazione e deforestazione) sono, anche formalmente, distinti e separati nella formulazione riportata nella disciplina nazionale, si può ragionevolmente ritenere che la "conversione di altri usi del suolo", da intendersi come "conversione in altri usi del suolo", si riferisca ad entrambe le tipologie in coerenza con quanto previsto dalla direttiva VIA. Tale interpretazione è condivisa anche dal MIPAAF, nella nota richiamata precedentemente (AOGAB-1240 del 4.2.2019) ove è riportato che la verifica di assoggettabilità a VIA per l' "iniziale forestazione" è prevista nel solo caso in cui la finalità è quella di *mutare la destinazione "naturale" di un terreno*.

Sulla conversione di uso del suolo, è stato chiarito da una sentenza della **Corte di Giustizia europea (sentenza C-329/17 del 7 agosto 2018)** che le operazioni di apertura anche di un varco boschivo ai fini dell'installazione e dello sfruttamento di una linea aerea di trasporto elettrico rientrano nel punto 1), lettera d), dell'allegato II alla direttiva VIA. Considerato che gli alberi situati sotto le linee elettriche in tale area saranno poi abbattuti per garantire una distanza minima di sicurezza con i cavi elettrici, sottolinea il Giudice, in tali ipotesi **sussiste sicuramente un "nuovo uso" del suolo interessato:**

*«Orbene, si deve constatare che, nei limiti in cui l'apertura di un varco boschivo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è progettata ai fini dell'installazione e dello sfruttamento di una linea aerea di trasmissione di energia, i suoli interessati sono **oggetto di un nuovo uso**. Di conseguenza, un'apertura, come quella di cui al procedimento principale, rientra nel punto 1, lettera d), dell'allegato II alla direttiva VIA».*

In conclusione, la Corte dichiara:

«Il punto 1, lettera d), dell'allegato II alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di "disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo", ai sensi di tale disposizione, l'apertura di un varco boschivo ai fini dell'installazione e dello sfruttamento di una linea elettrica aerea, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, per la durata della legittima permanenza della stessa».

Da quanto sopra esposto possono essere tratte le seguenti considerazioni, utili per la finalità del presente documento:

- ✓ definizione di "iniziale": da intendersi come avvio per la prima volta a bosco di un terreno che "naturalmente" non era stato mai coperto da superfici boscate;

- ✓ definizione di “forestazione”: equiparato alla definizione di bosco (di cui agli art. 3, comma 3 e art. 4 del D.Lgs. 34/2018); non include il ripristino di aree boscate (es. danneggiate da eventi estremi) quando l’uso del suolo originario non viene modificato (mettendo a dimora nuove piante autoctone che sostituiscano quelle danneggiate);
- ✓ *arboricoltura da legno*: non è ricompresa nel termine di “forestazione” in quanto non produce boschi come da definizione degli artt. 3, 4 del D.Lgs. 34/2018;
- ✓ definizione di “deforestazione”: coincide con il concetto di “trasformazione del bosco” come definito dall’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 34/2018, ossia l’eliminazione di un bosco per cambiare la destinazione d’uso del suolo e finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale;
- ✓ gli interventi di eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva finalizzati ad attività di gestione forestale, (come descritte nell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 34/2018) non costituiscono “deforestazione”;
- ✓ non ogni formazione vegetazionale arborea e/o arbustiva può condurre al riconoscimento di un’“area boscata” ma solo quelle formazioni normativamente elencate (art. 3, comma 3 e art. 4 del D.Lgs. 34/2018) e solo tra esse quelle dalle caratteristiche dimensionali normativamente definite;
- ✓ dalla formulazione del punto 1.b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, si deve intendere che sia le operazioni di disboscamento (con superficie superiore a 5 ettari), sia gli interventi di iniziale forestazione (con superficie superiore a 20 ettari) devono essere realizzati al fine di conferire un nuovo utilizzo ai suoli interessati.

2.3. Analisi della normativa, degli indirizzi e delle prassi operative delle Regioni e Province Autonome

Tutte le Regioni e Province Autonome, nelle disposizioni adottate in materia di VIA, utilizzano la definizione riportata al punto 1.b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, riportandola integralmente o rimandando a quella riportata al citato Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Prima dell’entrata in vigore del T.U. Foreste, sono state adottate definizioni diverse per indicare lo stesso bene giuridico di “bosco”, che a sua volta determina il campo di applicazione della disciplina di VIA per la tipologia progettuale in questione.

Le Regioni e Province Autonome avevano infatti legiferato in maniera autonoma in materia di politica forestale, recependo quanto disposto dal D.Lgs. 227/2001, e stabilendo una propria definizione di bosco, secondo i criteri di massima indicati nel comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 227/2001.

Con il D.Lgs. 34/2018, il legislatore, ha invece optato per una definizione di bosco unitaria e valida su tutto il territorio nazionale, pur dando facoltà alle singole Regioni di stabilire più puntuali definizioni, integrando quanto disposto negli artt. 3, comma 3, 4 e 5 del D.Lgs. 34/2018, purchè non venga diminuito il livello di tutela e conservazione riconosciuto come presidio fondamentale della qualità della vita:

«Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita» (art. 3, comma 4 D.Lgs. 34/2018).

Quanto a questa possibilità data alle Regioni di integrare la definizione di bosco, bisogna tener presente che, al fine della tutela paesaggistica, ciò non trova applicazione, in quanto la legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, attraverso la modifica dell'art. 117 Cost., ha attribuito allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente" e ha ripartito tra Stato e Regioni la competenza legislativa in tema di "valorizzazione dei beni ambientali".

Pertanto la nozione di bosco, ai fini dell'individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico, resta comunque quella definita dallo Stato, ovvero dal citato comma 3 dell'art. 3 e dall'art.4 del D.Lgs. 34/2018.

La **Corte di Cassazione penale, Sezione III – Sentenza 23 gennaio 2007, n. 1874**, a tal riguardo, evidenzia infatti che:

«dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, che ha modificato la ripartizione delle competenze regionali tra Stato e Regioni, la definizione della nozione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta solo allo Stato, che la ha esercitata col citato comma 6, mentre spetterà alle regioni stabilire eventualmente un diverso concetto di bosco per i territori di loro appartenenza, solo per fini diversi, attinenti per esempio allo sviluppo della agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli incendi boschivi, alla gestione dell'arboricoltura da legno etc.. E' invece evidente che se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente efficacia anche per la individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico finirebbero per interferire sulla estensione della tutela dell'ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato».

E' altrettanto stato chiarito, nella **Sentenza della Corte di Cassazione 10 luglio 2014 n. 30303**, che *«... la nozione di "territorio coperto da bosco ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 146, comma 1 lettera g) del Dlgs 29 ottobre 1999 n. 490, [come successivamente sostituito dall'articolo 142 comma 1 lettera g) del Dlgs 42/2004] include tanto il bosco di origine naturale quanto quello di natura artificiale" (Sezione 3°, 17 maggio 2002 n. 26601, P.G. in proc. Varvara V., rv. 222102; V. anche Sezione 1°, 1° ottobre 1987 n. 742, Carta, rv. 177448)»*

Ad oggi non tutte le Regioni e Province Autonome hanno recepito il T.U. Foreste con l'adozione di una propria normativa forestale. Per avere un quadro generale della situazione ad oggi vigente sul territorio nazionale, è stata condotta una ricognizione (sia normativa sia dei provvedimenti emanati) analizzando i portali regionali e invitando gli uffici regionali e provinciali competenti a fornire informazioni in merito alla pertinente disciplina regionale.

Uno specifico approfondimento è stato richiesto ed effettuato anche in merito al campo di applicazione della disciplina di VIA per gli impianti di arboricoltura da legno e alle modalità della loro ammissione a finanziamento a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020, Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"- Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/imboschimento").

In base alla ricognizione effettuata ed ai contributi pervenuti da parte delle Regioni e delle Province Autonome è possibile fornire un quadro di sintesi delle norme e regolamentazioni regionali in materia di forestazione, riportando le rispettive definizioni di "bosco e aree assimilate a bosco" e di "aree escluse da bosco", ossia gli elementi necessari a definire le aree e le specie forestali incluse/escluse dal campo di applicazione della disciplina di VIA (Allegato 1).

Per le Regioni che non hanno ancora adottato proprie disposizioni normative, sono state riportate le indicazioni contenute negli atti normativi vigenti fino alla data di entrata in vigore del T.U. Foreste, in modo da evidenziare le eventuali modifiche subentrate.

Anche per quanto riguarda la deforestazione, è stata data facoltà alle Regioni di definire il campo di applicazione della disciplina di VIA, andando eventualmente ad integrare quanto disposto dal D.Lgs. 34/2018.

Infatti, come precedentemente esposto, essa si riferisce solo agli interventi di eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva non finalizzati ad attività di gestione forestale. Risulta pertanto necessario definire quali attività rientrano nella gestione forestale, come descritte all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 34/2018).

Anche in questo caso il legislatore ha voluto attribuire alle Regioni il compito di disciplinare tali attività per il territorio di propria competenza, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. 34/2018 che stabilisce:

«Le regioni disciplinano, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le attività di gestione forestale coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al precedente periodo si applica, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare».

In questo modo le Regioni, deputate a disciplinare nel dettaglio le pratiche di gestione forestale più adatte ed efficaci in relazione alle caratteristiche dei territori di competenza, andrebbero anche (indirettamente) a definire il campo di applicazione della disciplina di VIA per gli interventi di deforestazione non finalizzati alla gestione forestale.

Come già rappresentato al par. 2.2. punto 1c), le Regioni dovranno indicare i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco e potranno disciplinare l'esenzione dall'obbligo di compensazione forestale (DM MIPAAF 9219119/2020).

Considerazioni:

Da quanto sin qui esposto, dal confronto con le Regioni/Province Autonome e dalle esperienze territoriali emerge che:

- ✓ alla data odierna, poche sono le Regioni/Province Autonome che hanno emanato disposizioni in recepimento al D.Lgs. 34/2018;
- ✓ per quanto attiene alla definizione di "castagneti": nel previgente D.Lgs. 227/2001, "i castagneti" venivano inclusi nella definizione di bosco, mentre venivano esclusi "i castagneti in attualità di coltura". Anche gran parte delle Regioni e Province Autonome avevano utilizzato analoghi approcci nelle proprie discipline, fornendo definizioni aggettivate dei castagneti per indicare quelli inclusi dalla definizione di bosco ("*da frutto*"; "*da frutto abbandonati*"; "*anche da frutto*"; ecc.) e quelli esclusi ("*purché razionalmente coltivati*"; "*a coltivazione estensiva e quindi non derivanti da impianto diretto su terreno agricolo*"; ecc.). Nel vigente T.U. Foreste, "i castagneti" non vengono più inclusi nella definizione di bosco, né vengono assimilati a bosco; mentre restano individuati nell'ambito delle aree escluse dalla definizione di bosco i castagneti, qualora siano "*da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale*";
- ✓ relativamente all'approccio utilizzato per gli impianti di arboricoltura da legno nei PSR 2014-2020: alcune Regioni hanno espressamente indicato nel proprio PSR 2014-2020 che, per questa tipologia di progetti, la procedura di VIA rappresenta una condizionalità *ex ante* per

l'ammissione al finanziamento; altre Regioni non hanno indicato espressamente tale condizione, rimandando genericamente all'art. 45 comma 1 del Regolamento (UE) N. 1305/2013, applicando comunque la disciplina di VIA per queste tipologie di progetti. Interessante è anche rilevare come l'arboricoltura da legno venga dalle Regioni e Province Autonome differentemente associata alla definizione di bosco in base al ciclo di vita (ciclo breve - durata minima di 8 anni; ciclo medio-lungo - durata minima di 20 anni), e quindi con differenti applicazioni della disciplina VIA;

- ✓ relativamente all' approccio utilizzato nei PSR 2014-2020 per la definizione di "foresta", equiparata a "bosco" nel T.U. Foreste: alcune Regioni applicano la definizione indicata dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera r), del Reg. (UE) n.1305/2013: *"un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10%, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2"*. **Tale definizione non è conforme a quanto disposto dal T.U. Foreste a cui la disciplina di VIA deve fare riferimento;**
- ✓ ad oggi le Regioni e Province Autonome, adottano specifici piani per le attività di gestione forestale, utili ed efficaci per il territorio di propria competenza, con approcci tra loro diversificati, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche. Ciò può determinare una disomogeneità del campo di applicazione della disciplina di VIA relativa ai progetti di deforestazione.

2.4. Criteri per la definizione del campo di applicazione della disciplina di VIA

Sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi, possono essere tratte le seguenti considerazioni e indicazioni utili per l'interpretazione delle definizioni riportate al punto 1, lettera b) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e per individuare correttamente il campo di applicazione della disciplina di VIA dei progetti di forestazione e deforestazione:

- ✓ definizione di "iniziale": da intendersi come avvio per la prima volta a bosco di un terreno che "naturalmente" non era stato mai coperto da superfici boschive, comportando quindi una modifica dell'uso del suolo originario;
- ✓ definizione di bosco e di aree assimilate a bosco: come definite agli articoli 3, comma 3 e art. 4 del D.Lgs 34/2018. Le Regioni possono integrare tali definizioni, purchè non venga diminuito il livello di tutela e conservazione (art.3, comma 4, D.Lgs. 34/2018);
- ✓ definizione di aree escluse da bosco: come definite all' art. 5 del D.Lgs 34/2018. Le Regioni possono integrare tale definizione, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione (art.3, comma 4 D.Lgs. 34/2018);
- ✓ le tipologie progettuali di cui al punto 1.b) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 non contemplano ogni iniziale forestazione e/o disboscamento, ma unicamente le operazioni di iniziale forestazione (di una superficie superiore a 20 ettari) e/o disboscamento (di una superficie superiore a 5 ettari) realizzate al fine di conferire un nuovo uso ai suoli interessati, e che mirino quindi a modificare il loro originario assetto, da intendersi come uso reale o destinazione d'uso;

- ✓ ripristino di aree boscate: la messa a dimora di nuove piante autoctone, che vanno a sostituire quelle andate distrutte da eventi/calamità naturali o antropiche, nelle stesse aree che già li ospitavano, senza quindi andare a modificare l'uso del suolo originario. Tali interventi non possono essere classificati come *"iniziale forestazione"* (attività di creazione di nuovi boschi), permanendo sulle aree anche completamente private di alberi il vincolo paesaggistico ex art. 142, D.Lgs. 42/2004;
- ✓ attività di *"deforestazione"*: assimilata alla *"trasformazione del bosco"*, come definita all'art. 8, comma 1 del D.Lgs 34/2018, che include ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva, finalizzato ad attività diverse dalle attività di gestione forestale elencate all'art. 7, comma 1 del D.Lgs 34/2018;
- ✓ le attività di gestione forestale, come disciplinate dalle norme regionali, non costituiscono *"trasformazione di bosco"* e quindi non costituiscono attività di *"deforestazione"* e pertanto possono considerarsi ragionevolmente escluse dalla disciplina di VIA. Le Regioni, per il territorio di propria competenza, possono disciplinare le attività di gestione forestale, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs 34/2018;
- ✓ attività di gestione forestale: le attività descritte nell'articolo 7, comma 1 del T.U. Foreste, ossia tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali (*i.e. i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di prodotti forestali spontanei non legnosi - tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma*), gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale;
- ✓ arboricoltura da legno: l'arboricoltura da legno (finalizzata prevalentemente alla produzione di legno ad uso commerciale, industriale, energetico) non è ricompresa nel termine di *"forestazione"*, come disciplinato all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 34/2018;
- ✓ campo di applicazione della disciplina di VIA per gli impianti di arboricoltura da legno e alle modalità della loro ammissione a finanziamento a valere sul FEASR: il Regolamento (UE) N. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, al comma 1 dell'Articolo 45 (Investimenti) specifica che:
«qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi». Poiché la normativa nazionale in materia forestale prevede una specifica definizione di bosco/foresta e prevede altresì specifiche casistiche che

non rientrano in tale definizione, tra cui l'arboricoltura da legno, tale fattispecie risulta conseguentemente esclusa dal campo di applicazione della disciplina di VIA (indipendentemente dal loro ciclo di attività).

Di conseguenza, in base alla normativa nazionale vigente (T.U. Foreste) per l'ammissione a finanziamento di progetti di arboricoltura da legno, l'applicazione della disciplina di VIA non si deve prefigurare come una condizionalità.

Lo stesso approccio deve essere seguito anche per tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocioleti, i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale;

- ✓ castagneti: devono ritenersi esclusi dalla definizione di bosco solo qualora siano *“da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale”*. Quelli da frutto “abbandonati” non più in attuale produttività, e i cedui castanili dovrebbero invece ritenersi inclusi nella definizione di bosco (a meno che non vengano recuperati per la produzione di frutto). A tal proposito si specifica che un castagneto non è più riconosciuto in attualità di coltura ‘da frutto’ e definito ‘abbandonato’, dal momento in cui si afferma e prevale una copertura arborea e arbustiva con differente fisionomia e struttura e differente funzione.

Le trasformazioni autorizzate volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, in base al DM 7 ottobre 2020 (*“Linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero degli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco”*) sono esonerate dagli interventi compensativi (conseguenti alla trasformazione del bosco di cui ai commi 3 e 8 dell'articolo 8 del TU Foreste), con l'obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l'attività di coltura castanicola. Viene però precisato che l'esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che l'attività castanicola non cessi prima che siano decorsi almeno 10 anni dall'inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l'esonero previsto dal citato decreto, il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell'articolo 8 del D.Lgs.34/2018;

- ✓ il legislatore, con il D.lgs 34/2018, ha fornito una definizione unitaria di bosco, valida per tutto il territorio nazionale, dando comunque facoltà alle singole Regioni di integrare quanto disposto nell'articolo 3, comma 3, e articoli 4 e 5 del D.lgs. 34/2018 (senza diminuire il livello di tutela e conservazione). Le Regioni possono tuttavia anche non adottare alcuna definizione integrativa, trovando in questo caso piena applicazione quella di cui nell' art. 3, comma 3, e artt. 4 e 5 del D.lgs. 34/2018.

Infatti, con l'attuazione della riforma del Titolo V, tramite la Legge 131/2003, all'art. 1, comma 2, è stata disciplinata la fase transitoria nei seguenti termini:

«Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale».

Di conseguenza, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 34/2018, che è intervenuto nella materia di competenza esclusiva statale in ambito di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", si può affermare che tale disciplina nazionale trova applicazione anche nei confronti delle Regioni;

- ✓ la definizione statale di bosco è l'unica valida per stabilire l'ambito dell'applicazione della tutela ambientale e paesaggistica (come stabilito dalla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3).

Allegato 1- Quadro di sintesi delle norme delle Regioni e Province Autonome in materia di forestazione (Aggiornato a Novembre 2020)

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
Abruzzo	LR 4.01.2014 n. 3 e <u>ss.mm.ii.</u> “Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”	<p><u>LR 3/2014 - Art. 3</u></p> <p>1. Ai fini della presente legge, i termini bosco, foresta e selva ed i termini derivati sono considerati sinonimi.</p> <p>2. Nel territorio della Regione è considerata bosco l'area coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, associata o meno a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché da macchia mediterranea, che presenti i seguenti requisiti: superficie non inferiore ai duemila metri quadrati, grado di copertura esercitato dalle chiome degli alberi maggiore del 20 per cento e larghezza non inferiore ai 20 metri, misurata alla base esterna dei fusti delle piante di confine.</p> <p>3. La continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a duemila metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri; nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione, ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri lineari. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono consentite le relative attività colturali o di uso e manutenzione.</p> <p>4. Sono considerati altresì boschi i castagneti da frutto, le tartufaie naturali, le tartufaie controllate, le tartufaie coltivate realizzate con finanziamenti pubblici e le formazioni riparie, purché presentino i requisiti minimi di superficie e larghezza di cui al comma 2.</p> <p>5. Sono inoltre considerati boschi le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominate arbusteti, quando ricorrono contemporaneamente le condizioni seguenti: sono nuclei isolati che presentano i requisiti minimi di superficie, copertura e larghezza di cui al comma 2; sono ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 60 per cento; le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno quindici anni.</p> <p>6. Sono assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e</p>	<p><u>LR 3/2014 - Art. 3</u></p> <p>10. Non sono considerati bosco:</p> <p>a) gli impianti di arboricoltura da legno, gli impianti per la produzione a cicli brevi di biomassa legnosa, i pioppeti e altre colture specializzate di impianto artificiale realizzate con alberi ed arbusti forestali, ivi compresi gli impianti costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali, per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale, nei quali le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;</p> <p>b) i parchi urbani e i giardini, ossia le aree ricomprese entro il perimetro urbano come definito negli strumenti urbanistici vigenti sulle quali è presente vegetazione forestale la cui destinazione a parco, giardino, verde pubblico o privato risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti, purché delimitate da specifiche opere e presentanti caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelli presenti in natura nella stessa zona;</p> <p>c) i filari arborei, ossia le formazioni lineari composte da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di insidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento;</p> <p>d) gli orti botanici, ossia le collezioni di specie o varietà, anche forestali, destinate alla ricerca e alla didattica;</p> <p>e) i vivai, ossia le aree agricole destinate all'attività vivaistica nelle quali le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;</p> <p>f) le tartufaie coltivate realizzate in assenza di finanziamenti pubblici;</p> <p>g) i castagneti da frutto in attualità di coltura, intesi quali impianti specializzati per la produzione di frutti costituiti da piante prevalentemente coetanee, con sesto regolare, sottoposti con cadenza almeno annuale alle ordinarie cure colturali;</p> <p>h) i frutteti.</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
		<p>tutte le altre superfici di estensione inferiore a duemila metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.</p> <p>7. Sono altresì considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio. Inoltre sono considerate bosco, le aree sottoposte a rimboschimento con finanziamenti pubblici, nelle quali una copertura inferiore al 20 per cento abbia carattere temporaneo e sia ascrivibile all'età delle piante poste a dimora e che siano suscettibili di raggiungere a maturità i requisiti di cui al comma 2.</p> <p>8. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi, si considerano i segmenti di retta che uniscono la base esterna delle piante arboree di margine poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo.</p> <p>9. Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti.</p>	
Basilicata	<p>- L.R.n. 11 del 26/05/2004 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.42 del 10/11/1998"</p> <p>- DGR n.956 del 20/04/2000 "Norme per il taglio dei boschi in assenza di piani di assestamento"</p> <p>- D.G.R. n. 678/2017;</p> <p>- D.P.G.R. n. 231 del 1/10/2019 aventi ad oggetto: " Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale" di cui alla D.G.R. n. 956/2000 e n. 678/2017. Modifiche ed integrazioni.</p>	<p><u>D.P.G.R. n. 231/2019</u></p> <p>Sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.</p> <p>Sono, altresì, da considerarsi "bosco":</p> <p>a) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;</p> <p>b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;</p> <p>c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo;</p> <p>d) le formazioni rupestri e ripariali;</p> <p>e) le formazioni del tipo "macchia mediterranea";</p> <p>t) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come</p>	<p><u>D.P.G.R. n. 231/2019</u></p> <p>Non sono da considerarsi "bosco":</p> <p>h) gli arboreti da legno, quali noceti, ciliegeti e castagneti, le colture legnose specializzate, quali noccioleti, castagneti da frutto e popolamenti impiantati per la produzione del tartufo, le colture legnose a rapido accrescimento, quali pioppeti e, in genere, tutte le formazioni legnose con funzione essenzialmente frutticola;</p> <p>i) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;</p> <p>l) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;</p> <p>m) le aree soggette a misure di piani di eradicazione, in attuazione del regolamento (UE) n. 143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014;</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
		<p>prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati; g) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.</p>	
Calabria	<p>- LR 45/2012 e ss.mm..ii. (LR 56/2013 e LR 20/2014) - DGR 53/2018 (pag 26, differenza rimboschimento da arboricoltura)</p> <p><i>Regolamento Regionale 9 aprile 2020, n.2 (*Il presente Regolamento entra in vigore il 1 luglio 2021)</i></p>	<p><u>LR 45/2012 art.4 co.2 e 4</u> Con la definizione di «bosco» si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea superiore al 20 per cento ai sensi del d.lgs. 227/2001. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà.</p> <p>Sono assimilati a bosco:</p> <p>a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;</p> <p>b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;</p> <p>c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;</p> <p>d) i castagneti da frutto abbandonati in fase di rinaturalizzazione;</p> <p>e) le sugherete;</p> <p>f) gli ericeti;</p> <p>g) la macchia mediterranea.</p> <p><u>art.4 co.13</u> Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni prima utilizzati a pascolo o in quelli destinati a coltivazioni agrarie, che abbiano estensione e larghezza come indicate al comma 2. Sono considerati boschi di</p>	<p><u>LR 45/2012 art.4 co.6</u> Non sono considerate bosco le Short rotation forestry, le coltivazioni di alberi di natale, i ginestreti, i cisteti, i parchi urbani, i filari di piante, i frutteti e i castagneti da frutto.</p> <p><u>LR 45/2012 art.4 co.7</u> (Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione, in terreni non boscati, di alberi di interesse forestale, anche attuata nell'ambito delle politiche nazionali di sviluppo forestale ed europee di sviluppo rurale, finalizzata alla produzione di legno di qualità o di quantità e di biomassa per fini energetici. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale tecnico economico. L'arboricoltura da legno non comporta di per sé l'assoggettamento al vincolo idrogeologico e forestale dei terreni su cui è esercitata)</p> <p><u>DGR 53/2018 par. 3.3.</u> L'azione di rimboschimento deve rimanere distinta da quella della creazione di piantagioni da legno, ossia dall'arboricoltura da legno così come recepita dal D.L. 18 maggio 2001 n.227 e L.R. 45/2012. I presupposti dell'arboricoltura da legno mirano ad asaltare le potenzialità produttive dell'ambiente e delle piante e si collocano in una via intermedia tra quelli propri dell'agronomia e della selvicoltura. Le aree di elezione di questa attività saranno dunque i terreni fertili, profondi, pianeggianti (p< 35%)</p> <p><u>° Reg. Reg. 2/2020 - Art. 4 – Definizioni</u> 19. Per "arboricoltura da legno" si intende la coltivazione di specie arboree o arbustive in terreni non boscati o soggetti a normale lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di ben precisi assortimenti legnosi a destinazione industriale o energetico</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
		<p>neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arborea o arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40 per cento.</p> <hr/> <p><i>*Reg. Reg. 2/2020 - Art. 4 – Definizioni</i></p> <p>1. Con la definizione di “bosco” si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.</p> <p>Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà.</p> <p>2. Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio e adottata la definizione di bosco usata dall'ISTAT e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.</p> <p>3. Sono assimilati a bosco i castagneti da frutto abbandonati e rinaturalizzati con specie spontanee e non più soggetti ad alcuna pratica agronomica e, le sugherete così come definite dalla Legge 18 luglio 1956 n. 759.</p> <p>7. Si definiscono “boschi di neoformazione” i soprassuoli:</p> <p>a) originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni nudi prima utilizzati come pascoli o terreni agrari;</p> <p>b) di estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento ed avente una densità non inferiore al 20% per come definita nella successiva lettera c);</p> <p>c) in qualsiasi stadio di sviluppo ed aventi una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari almeno al 20%;</p> <p>d) le formazioni costituite da vegetazione arborea e arbustiva che esercitano una copertura del suolo pari almeno al 40%.</p> <p>8. Si definiscono “boschi cedui” i boschi costituiti esclusivamente o principalmente da polloni coetanei e/o disetanei derivanti da rinnovazione agamica per riscoppio delle ceppaie e da un numero di piante provenienti da rinnovazione gamica o agamica di età multipla di quella dei polloni,</p>	<p><i>e che e liberamente reversibile al termine del ciclo colturale</i></p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
		<p><i>denominate matricine, non superiore a due terzi del numero minimo previsto dall'articolo in relazione alle specie presenti, nonche quelli provenienti dal taglio di conversione da fustaia a ceduo degli impianti di eucalipto, quelli provenienti dalla ceduzione dei boschi di castagno, leccio che hanno superato il doppio del turno minimo e quelli provenienti da tagli di tutela fitosanitaria delle specie quercine, nonche quelli derivanti dal taglio di soprassuoli di neoformazione di proprieta privata di diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo.</i></p> <p><i>9. Si definiscono "boschi cedui a regime" quelli di eta pressoché uguale o di poco superiore al turno consentito dal vigente regolamento e comunque non superiore al doppio del turno.</i></p> <p><i>12. Ai fini del presente regolamento si intende per "trasformazione dei boschi", ivi inclusi quelli di neoformazione, ogni intervento finalizzato ad un uso del suolo diverso da quello forestale, mediante eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente.</i></p> <p><i>La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalita ed e consentita esclusivamente per opere pubbliche e di pubblica utilita.</i></p>	
Campania	<p>- L.R. 11/1996 (art. 12, 14, 15)</p> <p>- Reg. Reg. 28 settembre 2017, n.3 e ss.mm.ii (<u>21 febbraio 2020, n. 2</u>)</p>	<p>Reg. Reg. 3/2017 (così come risulta modificato dal Reg. Reg. 2/2020) - Art. <u>18</u></p> <p>*1. Ai fini delle presenti norme costituisce bosco qualsivoglia terreno così come definito dall'articolo 14 della L. R. n. 11/96.</p> <p>**2. La densità piena di cui al comma 1 dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 11/96, rubricato "Definizione di bosco e di pascolo montano" corrisponde al grado di copertura stabilito dal D. lgs. n. 34/2018, articolo 3, comma 3.</p> <p>*[1. Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena **[D. lgs. n. 34/2018, art 3, co 3-"Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento"], a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico.</p> <p>2. Sono da considerare altresì boschi gli appezzamenti di terreno</p>	<p>Reg. Reg. 3/2017 (così come risulta modificato dal Reg. Reg. 2/2020) - <u>Art.20</u></p> <p>1. Oltre alle tipologie di cui all'articolo 15 della Legge Regionale n.11/1996*</p> <p><i>*[a) i pioppeti specializzati in avvicendamento alle colture agrarie, i nocioleti e le piantagioni arboree dei giardini e parchi urbani; b) gli appezzamenti isolati e sparsi di bosco che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 14, misurino una superficie non superiore ai 2.500 metri quadrati, sempreché siano posti ad una distanza da altri appezzamenti boschivi, misurata tra i margini più vicini, superiore ai 100 metri; c) le piante sparse, i filari e le fasce di specie legnose forestali di larghezza non superiore ai 25 metri misurati al piede delle piante di margine, sempreché non abbiano funzione di frangivento o che siano radicate lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne. c bis) i castagneti da frutto in attualità di coltura]</i></p> <p>non costituiscono aree boscate le seguenti tipologie:</p> <p>a. "orti botanici": le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;</p> <p>b. "vivai": le aree agricole destinate all'attività vivaistica ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;</p> <p>c. "formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni": le neoformazioni forestali insediatesi da meno di</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
		<p>pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione.</p> <p>3. A causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni colturali, d' impianto, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, le pinete di Pino domestico, anche se associati ad altre colture, le vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d'acqua. (Comma modificato dall'articolo 1, comma 39, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10)]</p> <p>3. Sulla determinazione delle dimensioni minime delle aree boscate non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.500 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 25 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco, la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione e a fondo artificiale, quali le strade e le ferrovie, della larghezza superiore a 10 metri incluse le pertinenze, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione, ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco, anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia una larghezza superiore a 20 metri lineari. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono consentite le relative attività colturali o di uso e manutenzione.</p> <p>4. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio. Sono, inoltre, considerate bosco le radure e gli spazi vuoti naturali, purché la loro superficie sia inferiore a 2.500 mq ed i vivai forestali all'interno dei boschi.</p> <p>4.bis. Per le loro funzioni ecologiche gli spazi vuoti naturali preservati all'interno del bosco, non riconosciuti come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati, di estensione maggiore di 2.000 metri quadrati ed inferiore o pari a 5.000 metri quadrati, sono assimilati alle</p>	<p>quindici anni in terreni abbandonati. Per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione, indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono o successivamente allo stesso.</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
		<p>radure.</p> <p>Art. 19</p> <p>1. Le infrastrutture e le aree che non interrompono la continuità della vegetazione forestale sono anch'esse soggette ai vincoli ed alle norme tecniche del presente Regolamento. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono pertanto consentite, in conformità al presente Regolamento, le normali attività colturali o di uso e manutenzione.</p> <p>2. Le aree boscate che, in base alla pianificazione urbanistica sono utilizzate anche per destinazioni diverse da quella forestale, quali i campeggi e i parcheggi, fermi restando la loro destinazione e i vincoli esistenti sull'area, sono utilizzate in conformità alle norme indicate dai vigenti strumenti urbanistici.</p> <p>Art. 154 - Boschi di neoformazione</p> <p>1. Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli aventi le caratteristiche descritte all'articolo 18 del presente Regolamento, originati da processi artificiali o naturali (disseminazione spontanea di specie forestali) in terreni, prima utilizzati a pascolo o a coltivazioni agrarie, abbandonati da oltre 15 anni, in qualsiasi stadio di sviluppo ed aventi una densità tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.</p> <p>2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento.</p>	
Emilia Romagna	<p>-DGR 874/2008 e DGR 196/2010 "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli mboschimenti".</p> <p>-Reg. forestale: "Regolamento regionale n.3 del 1 agosto 2018" in attuazione ad art. 3 della LR n.30 del 4 settembre 1981</p>	<p><u>Regolamento forstale 3/2018, art.2, co.1, lettera e):</u> Boschetto: formazione vegetale di origine naturale o artificiale, non sottoposta a pratiche agronomiche, costituita da specie arboree e con la presenza a eventuale di specie arbustive. La componente arborea esercita una copertura sul suolo superiore al 20% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 2.000 metri quadri. Per dimensioni di larghezza e lunghezza non deve avere le caratteristiche minime fissate per le siepi, nel qual caso la formazione rientrerebbe in tale definizione;</p> <p><u>Regolamento forstale 3/2018, co.2:</u> I restanti termini tecnici utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento alle definizioni riportate nell'articolo 3 del d.lgs. n. 34 del 2018 e nella normativa regionale e nazionale di riferimento o in uso nell'ambito delle scienze forestali, agrarie e agronomiche.</p>	<p><u>Regolamento forstale 3/2018</u> TITOLO III: arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve, tartufaie coltivate e aree oggetto di interventi di imboscamento realizzati con finanziamento pubblico ancorché non rientranti nella definizione di bosco</p> <p><u>- Articolo 48: Norme per la gestione di piantagioni legnose coltivate con pratiche agronomiche riferibili</u> All'arboricoltura da legno: 1. Le piantagioni per l'arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, per la pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve (massimo 20 anni), ivi compresi gli impianti di short rotation forestry (SRF) e altri impianti a ciclo brevissimo (3-8 anni), e le tartufaie coltivate rientrano nelle aree agricole a media intensità culturale, comprendenti anche lavorazioni periodiche del terreno.</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
			<p>- <u>Articolo 49: Alberi di Natale</u></p> <p><u>Regolamento forestale 3/2018 art.2, co.1, lettera h):</u> ‘Castagneto da frutto ‘: area caratterizzata dalla presenza di castagni coltivati da frutto in numero non inferiore a 40 esemplari per ettaro, avente almeno un’estensione superiore a 500 metri quadri anche quando interclusa nel bosco; è prevalente la funzione produttiva da frutto in conseguenza all’effettuazione di specifiche pratiche colturali, in particolare innesti e potature. Tali soprassuoli corrispondono ai ‘castagneti da frutto in attualità di coltura ‘ ai sensi della normativa nazionale. Un castagneto non è più riconosciuto in attualità di coltura ‘da frutto ‘ e definito ‘abbandonato ‘, dal momento in cui si afferma e prevale una copertura arborea e arbustiva con differente fisionomia e struttura e differente funzione prevalente.</p>
Friuli Venezia Giulia	LR 23 aprile 2007, n. 9 “Norme in materia di risorse forestali”	<p><u>LR 9/2007 , art. 6</u></p> <p>1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.</p> <p>2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata dalla base esterna dei fusti.</p> <p>3. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.</p> <p>4. Sono assimilati a bosco:</p> <p>a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;</p> <p>b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;</p> <p>c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.</p> <p>5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.</p>	<p><u>LR 9/2007 , art. 7</u></p> <p>1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:</p> <p>a) i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall'articolo 6 della presente legge che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 142, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche;</p> <p>b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;</p> <p>c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;</p> <p>d) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;</p> <p>e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli;</p> <p>f) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;</p> <p>g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni,</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREEE ESCLUSE DA BOSCO
			<p>nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;</p> <p>h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive, i frutteti e le tartufoie identificabili come coltivate;</p> <p>i) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.</p> <p>i bis) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboscamento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.</p>
Lazio	<p>- LR 39/2002</p> <p>- Regolamento Regionale 7/2005 (attuazione gestione foreste)</p>	<p><u>LR 39/2002 - Art. 4</u></p> <p>1. Ai fini della presente legge costituiscono bosco:</p> <p>a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2, avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri, e copertura non inferiore al 20 per cento in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;</p> <p>b) le aree riparali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi estensione;</p> <p>c) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati arbusteti, di specie di cui all'allegato A3, associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2;</p> <p>d) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a);</p> <p>e) le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al 20 per cento, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;</p> <p>f) i vivai forestali interni ai boschi.</p> <p>2. Per la determinazione dell'estensione e della larghezza minime di cui al comma 1 non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture di larghezza inferiore a dieci metri.</p> <p>3. Sono assimilate ai boschi e soggiacciono alle relative disposizioni:</p> <p>a) gli appezzamenti coperti da vegetazione di cui agli allegati A1 ed A2, ivi compresi i castagneti da frutto e le sughere, aventi estensione non superiore a 5 mila metri quadrati e non inferiore a 2 mila metri quadrati, e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per cento, in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti; (2)</p> <p>b) le aree ricoperte da vegetazioni arbustiva, denominate arbusteti,</p>	

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
		<p>quando:</p> <p>1) sono nuclei isolati e di specie di cui all'allegato A3, di estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per cento;</p> <p>2) sono nuclei isolati, di qualsiasi estensione, di specie di cui all'allegato A3, ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 30 per cento ed assolvono funzione di stabilità idrogeologica dei territori e le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno dieci anni;</p> <p>c) i fondi imboschiti e rimboschiti con specie di cui agli allegati A1 ed A2, per le finalità di difesa del suolo, di tutela idrogeologica del territorio, di salvaguardia della qualità dell'aria, del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale nonché le aree sottoposte al rimboschimento compensativo di cui all'articolo 40. Per tutte le tipologie considerate, i limiti delle estensioni sono quelli indicati al comma 1, lettera a) e al comma 3, lettera a);</p> <p>d) le radure di ampiezza inferiore a 5 mila metri quadrati, salvo quelle già sottoposte in forma continuativa a coltura agraria.</p>	
Liguria	- LR 11 marzo 2014, n. 4 (che modifica LR 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" (art. 2 co.2 lett e))	<p><u>LR 4/1999 e ss.mm.ii Art. 2 (Definizione di bosco).</u></p> <p>1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo.</p>	<p><u>LR 4/1999 e ss.mm.ii: - Art. 2 (Definizione di bosco).</u></p> <p>2. Non sono da considerarsi bosco:</p> <p>a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano l'estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media;</p> <p>b) gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, quando sono oggetto di recupero alla precedente finalità produttiva agro-pastorale, salvo che tale attività sia vietata da specifiche misure di conservazione per le aree rientranti nella Rete Natura 2000;</p> <p>c) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 50 per cento della loro superficie;</p> <p>d) i castagneti da frutto purchè razionalmente coltivati e aventi i requisiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 48;</p> <p>[<i>art. 38, Regolamento Regionale 1/99</i></p> <p>- sono specializzati nella produzione del frutto;</p> <p>- hanno densità di impianto non superiore a 350 piante per ettaro;</p> <p>-sul suolo vi è assenza di altre piante arboree e arbustive e relativa rinnovazione;</p> <p>- vi è assenza di consistenti strati di foglie, ricci e altro materiale organico]</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
			<p>e) le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno, nonché le tartufige coltivate;</p> <p>f) i filari di piante, i vivai, i giardini e i parchi urbani</p> <p>f) bis le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;</p> <p>f) ter le radure e tutte le altre superfici d'estensione superiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, ferma restando l'esclusione dalla nozione di bosco delle aree di qualsiasi estensione già identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.</p>
Lombardia	<p>- LR 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" (ex LR 27/2004)</p> <p>- Regolamento 5/2007 "Norme Forestali Regionali" (per gestione dei boschi)</p> <p>- DGR 8/675 del 21/09/2005 (trasformazione di bosco) e ss.mm.ii. (DGR 8/2024/2006, DGR 3002/2006, DGR 2848/2011)</p>	<p><u>LR 31/2008 - Art. 42</u></p> <p>1. Sono considerati bosco:</p> <p>a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;</p> <p>b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;</p> <p>c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.</p> <p>2. Sono assimilati a bosco:</p> <p>a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;</p> <p>b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;</p> <p>c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.</p> <p><u>LR 31/2008 Art. 4 (Tutela e trasformazione del bosco)</u></p> <p>1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale.</p>	<p><u>LR 31/2008 - Art. 42</u></p> <p>4. Non sono considerati bosco:</p> <p>a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;</p> <p>b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;</p> <p>c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;</p> <p>d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale.</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
Marche	<p>- LR 6/2005 - L.R. 20/12; - L.R. n. 8/2019 (legge regionale di semplificazione normativa 2019) - D.G.R. 1732/2018</p>	<p><u>LR 6/2005, art 2, co. 1, lettera e)</u> e) bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche; e bis) boschi vetusti: le formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali o spirituali presentano caratteri di preminente interesse tali da richiedere il riconoscimento di un'azione di conservazione speciale.</p>	<p><u>LR 6/2005, art 2, co. 1, lettera e)</u> Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici; n) impianto di arboricoltura da legno: un impianto specializzato di specie arboree di pregio o a rapido accrescimento, con caratteristiche di prevalente coetaneità, sesto di impianto regolare e cure colturali ricorrenti, realizzato in terreni non boscati, finalizzato esclusivamente alla produzione di legno e di biomassa;</p> <p><u>Le tartufaie coltivate:</u> DGR 1732/2018 art.35 - Le tartufaie coltivate, definite e riconosciute ai sensi della L.r. n. 5/2013, non costituiscono bosco ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera e), della L.r. n. 6/2005. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, di nuova realizzazione, con piante tartufigene, la cui micorrizzazione sia certificata o in cui sia comunque comprovata la produzione di tartufi, disposte con sesto regolare, di densità non inferiore a cento piante per ettaro e sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti.</p> <p><u>Il castagneto da frutto in attualità di coltura:</u> superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto da frutto (puro e semi puro), sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche, aventi cadenza almeno biennale (nozione introdotta con LR 12/16)</p> <p>_____ L.R. n. 8/2019, art .22: 7. Fermo restando quanto previsto dalla l.r. 6/2005, la Giunta regionale adotta, previo parere della Commissione assembleare competente, gli atti necessari al recepimento delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), in particolare quelle previste dagli articoli 6, comma 7; 7, comma 11; 8, comma 8; 9, comma 3, e 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo.</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
Molise	Legge forestale regionale n. 6 /2000	<p><u>LR 6 /2000 - Art. 5</u></p> <p>1: Agli effetti della presente legge si considera bosco qualunque superficie ricoperta da specie legnose forestali a portamento arboreo od arbustivo, di origine naturale od artificiale, in qualunque stadio di sviluppo. Conservano qualità di bosco le superfici private, per qualsiasi causa, della copertura forestale. Si considerano, altresì, come bosco:</p> <p>a) i castagneti da frutto;</p> <p>b) i popolamenti ripari e rupestri;</p> <p>c) la vegetazione dunale litoranea;</p> <p>d) qualsiasi radura purché la superficie sia inferiore a mq. 2.000;</p> <p>e) qualsiasi radura che sviluppandosi secondo una direzione prevalente e di qualsiasi superficie, abbia una larghezza inferiore a m. 20;</p> <p>f) impianti arborei di specie autoctone, realizzati secondo una normativa o autorizzazione regionale, statale o comunitaria che prevede un vincolo di destinazione del soprassuolo a bosco.</p>	<p><u>LR 6 /2000 - Art. 5</u></p> <p>2. Ai fini della presente legge non sono da considerarsi bosco:</p> <p>a) le aree che, pur avendo i requisiti di cui al primo comma, hanno una superficie inferiore a mq. 2.000, purché ubicate ad una distanza non inferiore a m. 70 da altre superfici boscate</p> <p>b) i pioppeti artificiali;</p> <p>c) i noccioleti ed i noceti da frutto;</p> <p>d) le colture di specie legnose a rapido accrescimento o per la produzione di legname pregiato e gli impianti arborei realizzati secondo una normativa o autorizzazione regionale, statale o comunitaria che prevede l'età o turno per l'utilizzazione definitiva dell'impianto;</p> <p>e) i filari e le fasce di piante, purché la loro larghezza non sia superiore a m.20;</p> <p>f) i terreni abbandonati e cespugliati, i pascoli ed i - prati, sui quali l'insediamento della copertura di interesse forestale, intesa come proiezione al suolo delle chiome, non superi il 25% dell'area;</p> <p>g) i giardini ed i parchi urbani;</p> <p>h) qualsiasi popolamento arbustivo od arboreo insediatosi sui tratturi.</p>
Piemonte	<p>- L.R. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" e ss.mm.ii. (<u>L.R. 19/2018, art. 79</u>)</p> <p>- Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17, 3 agosto 2011, n. 5".</p> <p>- D.P.G.R. 23 gennaio 2017, n. 2/R "Regolamento regionale recante "Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della l.r. n. 4/2009"</p> <p>- D.G.R. 6 Febbraio 2017, n. 23-</p>	<p>LR n. 4/2009 – Art. 3</p> <p>1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.</p> <p>2. Sono assimilati a bosco:</p> <p>a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;</p> <p>b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.</p> <p>4.La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o</p>	<p>LR n. 4/2009 Art. 3</p> <p>3. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, <i>i noccioleti</i> e i castagneti da frutto in attualità di coltura o <i>oggetto di ripristino colturale autorizzato secondo modalità definite dalla Giunta regionale</i>, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.</p> <p>3 bis. Non sono, altresì, considerati bosco:</p> <p>a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;</p> <p>b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;</p> <p>c) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.</p> <p>Art.4</p> <p>Per arboricoltura da legno si intende la coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
	<p>4637 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione".</p> <p>- D.G.R. 11 Ottobre 2019, n. 1-361 "L.R. 4/2009, articolo 3, comma 3. Approvazione delle disposizioni per l'autorizzazione al ripristino colturale di castagneti e noccioli da frutto abbandonati"</p>	<p>di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine e non identificabili come pascoli, prati o pascoli erborati.</p> <p>5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni</p>	<p>biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati.</p>
P.A. Bolzano	<p>D.P.P. 31 luglio 2000, n. 29 (modificato da D.P.P. 19 dicembre 2013, n. 40 e D.P.P. 31 maggio 2018 n.14)</p>	<p><u>Regolamento dell'ordinamento forestale, approvato con D.P.P. 31 luglio 2000, n. 29 – Art.4</u></p> <p>(2) Indipendentemente dal diritto di proprietà e da ogni altro diritto reale nonché dal vincolo idrogeologico-forestale esistenti sul terreno, è considerato bosco qualsiasi appezzamento di terreno dell'estensione superiore a 500 metri quadrati e coperto da specie forestali arboree od arbustive, compresi i castagneti da frutto ed altri popolamenti assimilabili.</p> <p>(3) Sono considerati bosco anche le superfici boschive di cui al comma 2 temporaneamente prive di copertura forestale a seguito di eventi naturali, tagli oppure altri interventi, nonché le strade forestali, le baite, i depositi di legname, gli invasi d'acqua con una capienza inferiore a 5.000 metri cubi ed in genere le infrastrutture destinate alla gestione del bosco.</p> <p>(4) Sono assimilate al bosco tutte le aree circondate da bosco ed aventi una superficie inferiore a 1.600 metri quadrati priva di copertura forestale per cause pedologiche, come le paludi o le zone improduttive.</p> <p>(5) Non sono tuttavia considerati bosco gli impianti di specie forestali per la coltivazione di alberi di Natale fino ad un turno massimo di vent'anni, denunciati come tali all'autorità forestale, i filari di alberi, le piantagioni vivaistiche, i parchi, i giardini, le zone cimiteriali coperte da specie forestali, nonché le formazioni di arbusti nani e le formazioni erbacee utilizzate come prati e pascoli con copertura rada di specie forestali.</p>	<p><u>Regolamento dell'ordinamento forestale, approvato con D.P.P. 31 luglio 2000, n. 29 – Art.4</u></p> <p>(5) Non sono tuttavia considerati bosco gli impianti di specie forestali per la coltivazione di alberi di Natale fino ad un turno massimo di vent'anni, denunciati come tali all'autorità forestale, i filari di alberi, le piantagioni vivaistiche, i parchi, i giardini, le zone cimiteriali coperte da specie forestali, nonché le formazioni di arbusti nani e le formazioni erbacee utilizzate come prati e pascoli con copertura rada di specie forestali.</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREEE ESCLUSE DA BOSCO
P.A. Trento	<p>- Legge Provinciale n.11 del 23 maggio 2007</p> <p>- Regolamento attuativo D.P.P. 26 agosto 2008, n.35-142/Leg.</p>	<p><u>LP 11/ 2007 - Art.2</u></p> <p>1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati e valgono le seguenti definizioni:</p> <p>a) bosco: indipendentemente dall'origine, dal tipo di utilizzazione e dalla designazione catastale, ogni superficie coperta da vegetazione forestale arborea e arbustiva, a prescindere dallo stadio di sviluppo e dal grado di evoluzione della vegetazione, nonché le superfici già considerate o classificate bosco e temporaneamente prive della vegetazione forestale arborea e arbustiva preesistente per cause naturali o antropiche, i cui parametri dimensionali minimi sono definiti con regolamento*.</p> <p><i>[*Regolamento attuativo D.P.P. 26 agosto 2008, n.35-142/Leg I parametri dimensionali con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti, sono i seguenti:</i></p> <p><i>a) estensione superiore a 2000 metri quadrati;</i></p> <p><i>b) larghezza massima superiore a 20 metri;</i></p> <p><i>c) copertura superiore al 20 per cento].</i></p> <p>2. Sono considerati bosco:</p> <p>a) i castagneti da frutto a coltivazione estensiva, e dunque non derivanti da impianto diretto su terreno agricolo;</p> <p>b) le mughete e gli ontaneti a ontano verde, a prescindere dall'altezza;</p> <p>c) le golene e le rive dei corsi d'acqua in fase di avanzata colonizzazione arbustiva o arborea;</p> <p>d) le aree forestali destinate alla fruizione turistico-ricreativa senza alcuna estesa modificazione dell'assetto naturale del suolo e del soprassuolo;</p> <p>e) gli improduttivi localizzati, le superfici nude, le strade forestali, le piste forestali e le altre infrastrutture forestali poste all'interno delle aree boscate.</p> <p>3. Non interrompono la continuità del bosco la presenza di superfici non boscate di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati, la viabilità agro-silvo-pastorale e i corsi d'acqua. In eguale modo, non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici a bosco i confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali e le classificazioni urbanistiche e catastali.</p>	<p><u>LP 11/ 2007 – Art.2</u></p> <p>4. Non sono considerati bosco:</p> <p>a) le aree di neocolonizzazione interessate da vegetazione forestale, arborea e arbustiva, con altezza inferiore a due metri;</p> <p>b) le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi dieci anni;</p> <p>c) i viali, i giardini pubblici e privati, le aree verdi di pertinenza di edifici residenziali, le aree verdi attrezzate costituenti opere di urbanizzazione e i parchi urbani non derivanti dalla sovrapposizione di tale destinazione urbanistica a preesistenti aree boscate;</p> <p>d) gli impianti forestali a rinnovazione artificiale destinati a colture specializzate a rapido ciclo produttivo o alla produzione di legno pregiato, nonché alla coltivazione di alberi di Natale</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
Puglia	LR 30/11/2000 n.18	<p>LR 18/2000 - Art. 2</p> <p>1. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono impiegati in modo promiscuo e indicano qualunque area coperta da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine spontanea o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo (macchia mediterranea).</p> <p>2. Sono equiparati ai boschi e alle foreste i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per intervento dell'uomo o per cause naturali, accidentali o per incendio.</p>	
Sardegna	LR 27 aprile 2016, n. 8	<p><u>LR 8/2016 - Art. 4 (Definizioni di bosco e delle aree assimilate)</u></p> <p>1. Ai fini della presente legge i termini "bosco", "foresta" e "selva" sono sinonimi.</p> <p>2. Costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale associata o meno a quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.</p> <p>3. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini amministrativi, delle singole proprietà o catastali, e le classificazioni urbanistiche e catastali. La continuità della vegetazione forestale non è, altresì, considerata interrotta dalla presenza di:</p> <p>a) infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza inferiore a 20 metri;</p> <p>b) viabilità agro-silvo-pastorale;</p> <p>c) corsi d'acqua minori.</p> <p>4. Si considerano, altresì, bosco:</p> <p>a) i castagneti e le sugherete;</p> <p>b) i rimboschimenti e gli imboschimenti in qualsiasi stadio di sviluppo;</p> <p>c) le aree già boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure di danni per calamità naturali, accidentali o per incendio, presentano una copertura arborea o arbustiva temporaneamente anche inferiore al 20 per cento.</p> <p>5. Sono assimilabili a bosco:</p> <p>a) i popolamenti ripari e rupestri e la vegetazione retrodunale;</p> <p>b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio</p>	<p><u>LR 8/2016 - Art. 4</u></p> <p>6. Non sono considerati bosco:</p> <p>a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai, le alberature stradali;</p> <p>b) i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti per arboricoltura da legno o da frutto e le altre colture specializzate realizzate con alberi e arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche, ivi comprese le formazioni arboree di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale.</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
		<p>idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;</p> <p>c) le colonizzazioni spontanee di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati, quando il processo in atto ha determinato l'insediamento di un soprassuolo arboreo o arbustivo, la cui copertura, intesa come proiezione al suolo delle chiome, superi il 20 per cento dell'area o, nel caso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, quando siano trascorsi almeno dieci anni dall'ultima lavorazione documentata;</p> <p>d) qualsiasi radura all'interno di un bosco, purché la superficie sia inferiore a 2.000 metri quadrati o che, sviluppandosi secondo una direzione prevalente e di qualsiasi superficie, abbia una larghezza inferiore a 20 metri.</p>	
Sicilia	<p>- LR 16/1996 ((modificata da LR 13/1999)</p> <p>- LR 14/2006 e ss.mm.ii</p>	<p><u>LR 16/1996 e ss.mm.ii, Art. 4</u> (N.d.R.: sostituito dall'art. 1 della L.R. 13/99; comma 5 bis aggiunto dalla L.R. siciliana n. 14/2006)</p> <p>1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.</p> <p>2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.</p> <p>3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.</p> <p>4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.</p> <p>5bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.</p>	<p><u>LR 16/1996 e ss.mm.ii, Art. 4</u></p> <p>5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREE ESCLUSE DA BOSCO
Toscana	<p>- LR 39/2000, da ultimo modificata con LR 3/2019</p> <p>- DPGR n.48/R (Regolamento forestale in attuazione alla LR 39/2000)</p>	<p><u>LR 39/2000 – Art. 3</u></p> <p>1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.(19)</p> <p>2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà.</p> <p>La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.</p> <p>3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.</p> <p>4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.</p>	<p><u>LR 39/2000 – Art. 3</u></p> <p>5. Non sono considerati bosco:</p> <p>a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;</p> <p>b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i nocioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;</p> <p>c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.</p> <p>Art. 66 - Arboricoltura da legno (60)</p> <p>1. L'arboricoltura da legno attiene ad impianti di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati.</p> <p>2. L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato e non è soggetto alla normativa dettata dalla presente legge per i boschi, fatte salve le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e quelle specificamente indicate dalla presente legge e dal regolamento forestale.</p>
Umbria	<p>- LR 28/2001 (art. 5 cc. 2 e 3 - definizione di bosco) "<i>Testo unico regionale per le foreste</i>" e relativo Regolamento Regionale 17 dicembre 2002, n. 7.</p> <p>- L.R. 1/2015 "Testo unico governo del territorio e materie correlate".</p>	<p><u>L.R. 28/2001 - Art. 5</u></p> <p>2. Costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale superiore al venti per cento. Si considerano bosco:</p> <p>a) i castagneti da frutto;</p> <p>b) le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al venti per cento;</p> <p>c) i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo;</p> <p>d) le radure e tutte le superfici di estensione inferiore a 2.000 mq. che interrompono la continuità del bosco."</p>	<p><u>L.R. 28/2001 - Art. 5</u></p> <p>3. Non si considerano bosco:</p> <p>a) gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto;</p> <p>b) i giardini o parchi urbani;</p> <p>c) i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'art. 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti.</p> <p>Per arboricoltura da legno, individuata dalla Giunta regionale su apposita cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.</p>

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	Normativa settoriale adottate con atti ufficiali (LR, DGR, Regolamento, ecc.)	DEFINIZIONE di BOSCO/AREE ASSIMILATE	DEFINIZIONE di AREEE ESCLUSE DA BOSCO
Valle d'Aosta	<p>- LR n.11 del 6 aprile 1998</p> <p>- L.R. n. 3/2010 "Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste";</p> <p>- DGR n. 2556 del 23 settembre 2010 "Approvazione dei criteri applicativi della legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3, recante "disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste".</p>	<p><u>LR 11/1998, - Art 33</u></p> <p>2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppatasi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale,</p>	<p><u>LR 11/1998, - Art 33</u></p> <p>...con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.</p>
Veneto	DGR n. 1461 dell' 8 ottobre 2018	Disposizioni come da Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34	Disposizioni come da Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34

Competenze e Reti
per l'integrazione
Ambientale per
il Miglioramento
delle Organizzazioni
della PA

Dicembre 2020

